

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/662 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2018****che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 2459]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/66/CEE ^(*) stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nel pollame, nei piccioni viaggiatori e in altri volatili tenuti in cattività. L'articolo 15 di detta direttiva dispone la designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle affinché eserciti le funzioni e i compiti previsti in tale articolo.
- (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 51, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria ed esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.
- (3) A causa della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i laboratori di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle attualmente designati in conformità alle direttive 92/66/CEE e 2005/94/CE dovranno cessare le funzioni e i compiti di laboratori di riferimento dell'Unione europea per queste due malattie.
- (4) In considerazione del fatto che la manifestazione della malattia, le tecniche diagnostiche nonché le competenze e attrezzature necessarie per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono molto simili, è opportuno designare un unico laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le due malattie.
- (5) Al fine di evitare qualsiasi perturbazione delle attività del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e di lasciare al nuovo laboratorio il tempo sufficiente per essere pienamente operativo nelle sue nuove funzioni e nei suoi nuovi compiti, è opportuno che le misure previste dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (6) La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato un bando di gara per la selezione e la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica del laboratorio e delle competenze del personale.
- (7) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) di Legnaro, in Italia, dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle per un periodo di tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2019.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.

^(*) È attualmente in corso l'allineamento della direttiva 92/66/CEE del Consiglio al TFUE e al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1) relativo ai controlli ufficiali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) di Legnaro, in Italia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Nell'allegato VII della direttiva 2005/94/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria è il seguente:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) di Legnaro, Italia.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
